



# COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)



## REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n° 31 del

29/09/2012

**ALLEGATI**

29 SET 2012

C.C. N. 31  
 G.M. N.

## **ARTICOLO 1**

### **Normativa**

1. Con l'intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n. 225 del 24.02.1992, n. 353 del 21.11.2000, delle leggi regionali n. 6 del 28.01.1997, e n. 9 del 17.02.2000 e D.P.R. n. 194 dell'08.02.2001, è costituito il Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile, che assume la denominazione:  
**“ NUCLEO EMERGENZE FOLLO “** acronimo operativo **“ N.E.F. “**
2. Il Gruppo ha sede in Follo e si articola in Unità Operative.

## **ARTICOLO 2**

### **Finalità**

1. Il Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile, nell'ambito del territorio della Regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi:
  - a) adoperarsi nelle attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi, mediante l'attivazione di apposita Unità Operativa d'intervento;
  - b) concorrere con apposite pattuglie all'espletamento dei servizi di monitoraggio finalizzati alla prevenzione incendi delle aree boschive ;
  - c) cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile;
  - d) promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituita ed opera il Gruppo;
  - e) concorrere all'organizzazione e/o all'assistenza di manifestazioni sportive culturali e di protezione sociale.

## **ARTICOLO 3**

### **Adesione**

1. Al Gruppo Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile del Comune di Follo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

2. L'adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
3. Gli appartenenti al Gruppo possono scegliere di prestare la loro opera in una o più delle seguenti Unità Operative:
  - a) Unità per la prevenzione e di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi ( A.I.B.);
  - b) Unità di Protezione Civile per la previsione, prevenzione e soccorso di eventi calamitosi.
4. In mancanza del prescritto corso di base, l'adesione all'Unità operativa di Protezione Civile è ammessa in qualità di ausiliario.
5. L'adesione al Gruppo è altresì subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età non inferiore ai 16 anni; i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività del gruppo, sottoscritta da chi esercita la patria potestà.
  - b) idoneità certificata dal medico allo svolgimento delle attività di A.I.B. o di P.C.; il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni.
  - c) non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti né aver commesso reati e/o situazioni incompatibili con le finalità del Gruppo.
  - d) essere in possesso delle qualità morali e di condotta, necessarie all'espletamento delle attività del Gruppo.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Doveri**

1. Ogni appartenente al Gruppo, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di :
  - a) Partecipare a tutte le attività del Gruppo, indistintamente, sia di carattere operativo, logistico che di protezione sociale, adottando uno spirito atto a creare una immagine solida e costruttiva del medesimo.

- b) durante l'intervento di spegnimento degli incendi boschivi attenersi alle disposizioni impartite dal Corpo Forestale in quanto, per ogni attività espletata, le Unità Operative devono operare coordinate dai Centri Operativi Provinciali e/o Regionali del Corpo Forestale dello Stato o C.O. Regionale.
  - c) rendere noto in caso di incendi boschivi al Corpo Forestale dello Stato, oppure in caso di interventi di Protezione Civile al Sindaco e alle Autorità preposte, l'ora di partenza dalla propria sede per recarsi nella località dove necessita l'attività, nonché l'ora del rientro in sede.
  - d) attenersi alle direttive impartite dal Caposquadra dell'Unità Operativa; in caso di assenza del medesimo il ruolo verrà ricoperto dal Vice Caposquadra.
2. L'appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna:
- a) ad usarla esclusivamente per le attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi per quanto riguarda gli appartenenti all'unità operativa A.I.B., per le attività di prevenzione e soccorso per quanto riguarda gli appartenenti all'unità operativa di P.C. nonché per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare.
  - b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione.
  - c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto il proprio Caposquadra in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc..., il quale riferirà all'Amministrazione Comunale per l'eventuale e/o necessaria sostituzione.
  - d) a restituire attrezzatura, vestiario, tessere e chiavi della sede, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Squadra.
  - e) ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla Legge 626/94 e successive modifiche.

## ARTICOLO 5

### Diritti

1. Ogni appartenente alla squadra, ha diritto ad ottenere:
  - a) al momento dell'iscrizione una tessera di riconoscimento provvisoria rilasciata dal Comune di Follo di durata semestrale recante i dati anagrafici.
  - b) Per i volontari A.I.B.:
    - Visita medica obbligatoria.
    - Tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco o suo delegato a seguito di visita medica, di validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60.
    - Una prima attrezzatura messa a disposizione presso la sede.
    - Una attrezzatura personale completa, una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco e le chiavi della sede dopo 30 ore di servizio in attività di spegnimento degli incendi; al fine di ottenere quanto sopra, 5 ore di addestramento in attività di antincendio boschivo saranno considerate pari ad un'ora di spegnimento fino ad un massimo di 10 ore.
  - c) Per i volontari di P. C.:
    - Visita medica obbligatoria.
    - Una prima attrezzatura messa a disposizione presso la sede.
    - Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco e una attrezzatura a norma certificata personale completa, dopo aver effettuato 50 ore di interventi di protezione civile; al fine di ottenere quanto sopra 5 ore di addestramento in attività di protezione civile saranno considerate pari ad un'ora di attività fino ad un massimo di 20 ore.
  - c) Per i volontari ausiliari :
    - Una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco o suo delegato dopo aver effettuato 50 ore di attività inerente la qualifica di ausiliario.
2. Al raggiungimento delle ore previste in una delle attività di A.I.B. o di P. C. consegue l'applicazione dei diritti anche per l'altra attività.

3. L'eventuale smarrimento della tessera o del tesserino di riconoscimento regionale dovrà essere tempestivamente denunciato presso le Forze dell'Ordine preposte e copia della denuncia dovrà essere consegnata al Caposquadra.

## **ARTICOLO 6**

### **Procedure**

1. Il Gruppo Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte all'attivazione, 24 ore su 24.
2. Unità Antincendio boschivo :
  - a) L'Unità Operativa di intervento, che deve essere necessariamente costituita da almeno 2 persone e nella quale deve essere presente il Caposquadra e/o il Vice Caposquadra di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento, (se ciò non fosse possibile, limitatamente alle attività prettamente operative, il ruolo di capo equipaggio verrà ricoperto in forma temporanea dal volontario con l'anzianità di servizio più elevata all'interno dell'unità operativa) è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato o dal Capo Squadra stesso, che ne dà comunicazione al Centro Operativo Provinciale o Regionale. Può altresì essere attivata direttamente dai centri medesimi.
  - b) Il componente del Gruppo comunque allertato informa il Caposquadra e/o il Vice Caposquadra, il quale attiva l'Unità Operativa di intervento previa autorizzazione del Centro Operativo Provinciale o Regionale.
  - c) Il componente del Gruppo cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Corpo Forestale dello Stato, il Sindaco del Comune e il Caposquadra.
  - d) I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme seguendo quanto disposto dal proprio Caposquadra, il quale

opererà secondo le disposizioni impartite dal D.O.S. (Direttore Operazioni Spegnimento) incaricato dalla Regione competente, non appena questi sia giunto sul posto; nello specifico per la Regione Liguria la direzione delle operazioni di spegnimento e' affidata al C.F.S. ( Corpo Forestale dello Stato ), pertanto il Caposquadra provvederà a mettere a disposizione la propria Unità al personale C.F.S. di grado più elevato.

3. Unità di Protezione Civile :

- a) L'Unità Operativa di intervento, che deve essere necessariamente costituita da almeno 2 persone e nella quale deve essere presente il Caposquadra e/o il Vicecaposquadra di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento,(se ciò non fosse possibile, limitatamente alle attività prettamente operative, il ruolo di capo equipaggio verrà ricoperto in forma temporanea dal volontario con l'anzianità di servizio più elevata all'interno dell'unità operativa) è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al Servizio Protezione Civile della Regione. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza.
- b) Il componente del Gruppo comunque allertato informa il Caposquadra e/o il Vice Caposquadra che attiva l'U.O. di intervento.
- c) Il componente del Gruppo cui perviene la richiesta di intervento da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune o suo incaricato ed il proprio Caposquadra.
- d) I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati.
- e) Il componente del Gruppo costituente un'unità d'intervento pre-allertata , che per qualsiasi motivo non può garantire la presenza, precedentemente confermata, deve tempestivamente avvisare un responsabile dell'unità al fine di permettere la sostituzione dello stesso nel più breve tempo possibile; la mancata osservanza di detta norma

comporta i provvedimenti previsti all'art. 13 e 14 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 7**

### **Coordinatore**

1. Il coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile è individuato nel Responsabile Comunale del Servizio di Protezione Civile.
2. Il coordinatore mantiene i rapporti tra il Sindaco e le strutture comunali ed il Gruppo nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e del presente regolamento; lo stesso ufficio ha competenza anche nella periodica verifica ed aggiornamento degli elenchi dei volontari iscritti al Gruppo.

## **ARTICOLO 8**

### **Capo Unità Operativa**

1. Il Capo della Unità Operativa (Caposquadra) è responsabile dell'unità che interviene in presenza di un evento.
2. Possono essere nominati nr. 1 Caposquadra e nr. 1 Vice Caposquadra per ognuna delle Unità Operative costituenti il Gruppo.
3. E' compito del Caposquadra dell'unità operativa:
  - a) assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati.
  - b) coordinare l'attività operativa e logistica svolta dai volontari appartenenti all'unità operativa ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni.
  - c) ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione agli enti preposti degli inconvenienti riscontrati.
  - d) compilare correttamente la modulistica prevista.

- e) richiedere in caso di necessità l'ausilio delle analoghe cariche di Caposquadra e di Vice Caposquadra di altra Unità Operativa al fine di collaborare nella organizzazione logistica ed operativa dell'intervento, sempreché gli stessi abbiano confermato all'atto di adesione al Gruppo la volontà di operare in entrambe le Unità Operative.
4. La qualifica di Capo dell'Unità Operativa è attribuita al volontario scelto tra i più esperti, affidabili ed attivi, mediante nomina del Sindaco sentito il parere del Coordinatore comunale e l'indicazione dell'assemblea dei volontari componenti l'Unità Operativa.
5. Il Vice Caposquadra e' nominato dal Sindaco, sentito il parere del Coordinatore comunale e l'indicazione del Caposquadra.
6. Il Caposquadra ed il Vice Caposquadra di ciascuna U.O. restano in carica per tutto il periodo di mandato del Sindaco che li ha nominati e in via provvisoria sino alla nuova nomina che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'insediamento in carica del nuovo Sindaco; trascorso detto termine senza che il nuovo Sindaco abbia provveduto alle nomine, gli incarichi di Caposquadra e Vice Caposquadra si intendono tacitamente confermati.
7. Esclusivamente in caso di gravi inadempienze il Sindaco può sospendere temporaneamente o definitivamente il Caposquadra da tale incarico.
8. Tutti gli incarichi precedentemente assegnati, si intendono decaduti all'atto dell'approvazione del presente regolamento.

## **ARTICOLO 9**

### **Garanzie**

1. Unità Antincendio Boschivo :
- Al volontario impiegato in attività di addestramento o durante un intervento di spegnimento di incendi boschivi è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile; inoltre, ai sensi dell'art.9 del D.P.R.

dell'08.02.2001 n.194, limitatamente ai casi individuati dalla Regione ove sia stato attivato il sopracitato dispositivo di legge, durante eventi di particolare gravità è garantito:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato.
  - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
2. Unità di Protezione Civile:  
Al volontario impiegato in attività di addestramento o durante un intervento di Protezione Civile, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. dell'08.02.2001 n.194, è garantito:
- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato.
  - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
3. Inoltre il Comune di Follo ha l'onere della copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi.

## **ARTICOLO 10**

### **Assemblea**

1. Gli appartenenti al Gruppo sono convocati in Assemblea ordinaria dal Caposquadra almeno una volta all'anno entro il mese di marzo; della convocazione è data notizia al Sindaco o suo delegato tramite il Coordinatore Comunale.
2. In tale seduta sono portati in discussione:
  - il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
  - i programmi dell'anno in corso.
3. La convocazione per l'Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione telefonica a tutti gli iscritti almeno 15 gg. prima della data prevista e, con il medesimo preavviso di tempo, mediante pubblica affissione nella sede del Gruppo e nella Casa Comunale.
4. L'esito di detta Assemblea è comunicato al Sindaco per il tramite del Coordinatore Comunale.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Sindaco per il tramite del Coordinatore Comunale e/o dai Capisquadra o da almeno 1/5 degli iscritti nell'elenco degli appartenenti al Gruppo, mediante comunicazione telefonica a tutti gli iscritti almeno 10 giorni prima della data prevista e, con il medesimo preavviso di tempo, mediante affissione nella sede del Gruppo e nella Casa Comunale dell'ordine del giorno.
6. La prima assemblea successiva all'approvazione del presente regolamento è convocata dal Sindaco per il tramite del Coordinatore Comunale ai fini della nomina dei Capisquadra e Vice Capisquadra delle due unità operative.

## **ARTICOLO 11**

### **Rappresentanze**

1. I portavoce del Gruppo sono i Capisquadra e i Vice Capisquadra delle Unità Operative o il componente delegato dagli stessi.
2. Il Capoquadra ed il Vice Caposquadra in seduta congiunta nominano un proprio staff tecnico ovvero individuano dei responsabili delegati secondo le necessità del Gruppo ( es: Responsabile Mezzi; Attrezzatura ; Segreteria ecc..).
3. L'esito della seduta viene comunicata al Sindaco ed al Coordinatore Comunale.

## **ARTICOLO 12**

### **Diritto di voto**

1. Il diritto di voto si acquisisce dopo un anno di appartenenza al Gruppo, oppure dopo avere effettuato 30 ore di spegnimento degli incendi con le stesse condizioni previste dall'articolo 5 comma 2, o dopo aver effettuato interventi di Protezione Civile di almeno 50 ore con le stesse condizioni previste dall'articolo 5 .

### **ARTICOLO 13**

#### **Comportamento**

1. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento, in tutte le sue parti, condiziona l'appartenenza al Gruppo.
2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento sono valutati singolarmente per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco, dalla maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

### **ARTICOLO 14**

#### **Radiazione**

1. In caso di non partecipazione per più di 6 mesi consecutivi ad ogni attività del Gruppo, l'appartenente al medesimo deve darne congrua giustificazione al/ai Capisquadra e al Coordinatore comunale.
2. Qualora non sia fornita idonea giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio dell'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e previa informativa al Sindaco, l'interessato è considerato dimissionario.

### **ARTICOLO 15**

#### **Modifiche al regolamento**

1. Proposte di modifiche al presente Regolamento sono presentate da almeno i 2/3 dell'assemblea composta dal 50% + 1 dei volontari aventi diritto al voto, al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
2. Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal Coordinamento così costituito ( Sindaco; Coordinatore ; Capisquadra; Vicecapisquadra ).

**ARTICOLO 16**  
**Stemma Unificato del Gruppo**  
**Protezione Civile – Antincendio Boschivo**

Il Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo e di Protezione Civile adotta lo stemma unificato A.I.B. - P.C. composto da una circonferenza ad area bianca con relativi nr. 2 cerchi concentrici lungo il margine esterno della circonferenza rispettivamente Blu e Giallo richiamanti i colori della protezione civile regionale, altresì l'area bianca deve presentare la scritta “ Gruppo Comunale di Protezione Civile – A.I.B. “ immediatamente dopo il termine della circonferenza gialla nella parte superiore e Comune di Follo in quella inferiore , mentre nella parte centrale risulta impresso lo stemma araldico ufficiale del Comune di Follo. Lo stemma avrà un diametro massimo di 90 mm e dovrà essere apposto in maniera ben visibile su tutte le divise utilizzate dal Gruppo. Lo stesso è presente in allegato in ultima pagina del presente regolamento.



( esempio di stemma indicativo )